



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“UN FUTURO PER PONTERANICA”

Art. 1

Denominazione - sede - durata

E' costituita un'Associazione denominata “UN FUTURO PER PONTERANICA”, con sede legale presso la residenza del suo Presidente pro tempore.

L'Associazione è libera, spontanea ed apartitica.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha durata di anni dieci a decorrere dal 1 settembre 2023 e quindi scadrà il 31 agosto 2033, salvo il caso in cui non venga deliberato dall'Assemblea dei soci il suo scioglimento anticipato. Alla scadenza, la sua durata potrà sempre essere prorogata di per un tempo che verrà determinato dall'Assemblea.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2

Scopo, Finalità e Attività

L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ha lo scopo di partecipare attivamente all'amministrazione del Comune di Ponteranica: formulando proposte, redigendo e/o presentando progetti ed avanzando eventuali osservazioni a proposte e progetti altrui. L'Associazione partecipa attivamente all'amministrazione del Comune di Ponteranica anche partecipando, con una lista civica, alle competizioni elettorali che si svolgeranno nel corso della sua durata; a tale riguardo si

Handwritten signatures and notes on the right margin of the document.

specifica che l'eventuale lista civica potrà essere l'espressione sia di una esclusiva rappresentanza dell'Associazione, sia il risultato di alleanze e coalizioni con altri soggetti giuridici organizzati. L'Associazione potrà anche svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali.

Art. 3

Soci

Tutti cittadini maggiorenni, anche non residenti nel Comune di Ponteranica, possono aderire all'Associazione, partecipare alle sue riunioni ed iniziative.

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria; l'adesione non necessita di particolari formalità.

Il Direttivo conserva ed aggiorna il libro dei soci nel quale verranno annotati i dati personali che verranno precisati con specifica delibera dello stesso Direttivo.

Il socio potrà sempre e in qualunque momento, recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente ed ha effetto immediato.

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative ed alle attività organizzate dall'Associazione

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la realizzazione di determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Direttivo.

La quota associativa non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

Le prestazioni fornite dai soci sono sempre a titolo gratuito. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 5

Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione

Le espulsioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta al Presidente e ha effetto immediato.

Art. 6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Direttivo;
- il Presidente;

Gli organi sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 7

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Circular stamp on the left margin]

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati con almeno 5 giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno. In quell'occasione verrà pubblicamente esposto il lavoro svolto dall'Associazione e verrà posto in approvazione il bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura del relativo esercizio finanziario.

L'Assemblea è comunque convocata tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci o la maggioranza del Direttivo. In quest'ultimi due casi, l'Assemblea dovrà aver luogo entro n. 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea:

- a) approva le linee generali dell'attività della Associazione;
- b) approva il bilancio consuntivo redatto dal Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti del Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente.
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dallo Statuto.
- h) delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- i) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- j) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno *tre quarti* degli associati e il voto favorevole della *maggioranza* dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno *tre quarti* degli associati.

L'Assemblea è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. In assemblea è ammessa delega.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci con qualsiasi mezzo idoneo individuato dal Presidente

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 8

Direttivo

Il Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Direttivo è composto da tre a undici membri eletti dall'assemblea, comunque in numero dispari, compreso il Presidente ed il Vice Presidente che svolge anche le funzioni di tesoriere,

Tutti i membri del Direttivo rimangono in carica 5 anni. Essi sono rieleggibili.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Direttivo nel corso del mandato devono essere eletti dall'assemblea. I componenti così nominati scadono dalla carica con gli altri componenti.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei componenti il Direttivo si riduca a meno di tre, l'intero Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Direttivo ha il compito di:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- a) tenere il libro soci ed aggiornarlo;
- b) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente Statuto;
- c) stabilire le quote di finanziamento a carico dei soci;
- d) presentare all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto di ogni iniziativa comportante un esborso economico; affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Direttivo o soci;
- e) redigere il bilancio consuntivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- f) curare l'organizzazione di tutte le attività del Comitato;

Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei componenti; in quest'ultimo caso, il Direttivo dovrà riunirsi entro 5 giorni.

Il Direttivo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei.

Il Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Direttivo non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un membro del Direttivo a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il membro decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun membro decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 9

Presidente dell'associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Direttivo).

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione utili al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario; adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;

Art. 10

Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il Vice Presidente è altresì il tesoriere dell'Associazione, predispone il bilancio e il consuntivo da presentare e far approvare all'Assemblea.

Art. 11

Entrate

Essendo una Associazione non assistita, ciascun socio contribuirà personalmente in ugual misura alle spese che si renderanno necessarie per organizzare e/o partecipare ad iniziative utili al raggiungimento dello scopo associativo. Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione potrà-disporre anche delle seguenti entrate:

- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

Art. 12

Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio. Il Bilancio consuntivo viene predisposto dal Tesoriere e, preventivamente

approvato dal Direttivo, sottoposto all' approvazione definitiva dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno.

Art. 13 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dello scopo e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dello scopo;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le aspirazioni di fondo che animano l'Associazione;
- 4) libera scelta di soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, i beni, anche in denaro, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in Provincia di Bergamo in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 14 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

Alexander Pagani
Giuseppe Pagani
Antonio Pagani
Stefano Pagani
Stefano Pagani
Stefano Pagani
Stefano Pagani
Stefano Pagani

